

RG 2/2022 ACC

TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso con ricorso depositato da:

, con l'avv.

Il Giudice ha emesso il seguente

DECRETO

ha depositato in data 12.05.2022 proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

La ricorrente, a fronte di un indebitamento complessivo al 08/11/2021 pari ad euro 652.156,04, costituito da:

- debiti nei confronti di INPS euro 98.459,67;
- debiti nei confronti di INAIL euro 1.050,74;
- debiti nei confronti di Agenzia Entrate euro 283.535,31;
- debiti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione euro 254.955,90
- debiti nei confronti di Regione Veneto euro 14.154,42

ha proposto ai propri creditori un accordo che prevede il pagamento entro 30 giorni dall'omologa:

- delle spese prededucibili (ovvero il compenso dell'OCC, credito pagato in misura integrale);
- del credito della Regione Veneto a titolo di revoca di contributi erogati, mediante pagamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione alla quale è affidato il carico, per l'importo di euro 14.154,42 (credito pagato in misura integrale);

- del credito dell'INPS a titolo di contributi su retribuzioni, mediante pagamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione alla quale è affidato il carico, per l'importo di euro 28.223,32 (pari al 29,52% del credito INPS complessivo);
- del credito dell'INAIL a titolo di contributi su retribuzioni per l'importo di euro 304,26 (pari al 29,52% del credito INAIL complessivo).

La proposta di accordo ha previsto la falciatura dei crediti residui, privilegiati e chirografari, nei confronti di Regione Veneto, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un importo pari ad euro 609.474,04.

La proposta ha previsto che le risorse economiche per fare fronte al pagamento, pari alla somma di euro 45.000 totali, siano messe a disposizione dal compagno della ricorrente, _____ che si è impegnato, tramite sottoscrizione della proposta, a conferire l'importo laddove l'accordo venga raggiunto nella percentuale necessaria ai fini dell'omologazione. Il _____ si è inoltre impegnato a versare quanto necessario per sostenere le spese di procedura.

Quanto alle ragioni del sovraindebitamento, la ricorrente le ha riconosciute all'attività di imprenditrice svolta dal 1994 al 2006 (attività di rifinitura, stiratura, etichettatura, piegatura, imbustatura e controllo qualità di capi di abbigliamento tramite la ditta “

_____”); attiva che, dopo un periodo di crescita, entrava in crisi a causa della riduzione dei compensi applicati dalla principale committente “ _____”, circostanza che non rendeva di fatto più remunerativa l'attività, tanto da indurre la ricorrente alla cessazione nel 2006, alla quale seguiva la dichiarazione di fallimento nel 2007.

Ha riferito la ricorrente che, nel corso della procedura fallimentare, non veniva realizzato alcun attivo e il fallimento veniva pertanto chiuso in data 13/03/2018. Quanto alla condizione economico patrimoniale della _____, la ricorrente ha dedotto di non avere beni immobili né beni mobili e di abitare presso la casa del compagno. Ha dichiarato inoltre di non lavorare e di percepire solo una pensione dell'importo mensile di euro 558, inidonea a consentirle di attendere al proprio sostentamento e di far fronte ai debiti maturati, anche solo in parte e/o in forma rateale.

L'OCC, ripercorse le cause dell'indebitamento, la situazione debitoria della ricorrente e le linee del piano, ha espresso un giudizio positivo sulla fattibilità e sostenibilità dello stesso, affermando che quella ipotizzata rappresenta la migliore proposta formulabile dalla debitrice. Ne ha rilevato pertanto la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

In relazione alla proposta di accordo i creditori sono stati invitati ad esprimere il proprio voto entro l'udienza fissata dal Giudice. La votazione ha avuto in seguente esito:

- voti contrari (Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione) 82,57%;
- voti non pervenuti da considerarsi favorevoli (INPS, INAIL, Regione Veneto) 17,43%.

E' seguita da parte dell'OCC la trasmissione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sulle percentuali raggiunte ex art 11 comma 2 l. 3/2012 nonché, successivamente, la trasmissione al giudice, in vista dell'udienza fissata per l'omologa, della relazione di cui all'art 12 comma 1 ultimo periodo sulle contestazioni ex art 12

comma 1 *medio tempore* sollevate, contenente attestazione definitiva della fattibilità del piano.

Quanto alle contestazioni svolte, deve rilevarsi che Agenzia delle Entrate ha istato per l'inammissibilità del ricorso con conseguente rigetto dell'omologa: (i) per aver la _____, nei cinque anni precedenti, presentato altro ricorso finalizzato all'accordo per la composizione della crisi non raggiunto per rigetto dell'omologa; (ii) per assenza comunque di "causa concreta" della proposta data la irrisorietà della percentuale di soddisfacimento proposta, senza peraltro alcun riconoscimento ad Agenzia Entrate, pur titolare di un rilevante credito; (iii) per non essersi comunque raggiunta la percentuale minima ex art. 11, co. 2, l. 3/2012 per l'omologa dell'accordo del 60%, dovendosi ritenere nel caso di specie inapplicabile l'istituto del "cram down" di cui all'art. 12 comma 3 quater l. 3/2012, nulla essendo stato offerto ad Agenzia Entrate, ragione per cui in alcun modo la proposta potrebbe essere per l'amministrazione finanziaria maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'OCC nella propria relazione ha preso posizione sulle contestazioni di Agenzia delle Entrate, ritenute infondate, ed ha considerato l'accordo omologabile in quanto, pur non essendosi raggiunto il voto favorevole di almeno il 60% del credito totale, tale percentuale deve ritenersi raggiunta una volta applicato l'istituto del "cram down" di cui all'art. 12 comma 3 quater l. 3/2012, dato che la mancata adesione dell'Amministrazione Finanziaria (da individuarsi non nella sola Agenzia delle Entrate ma anche in INPS ed INAIL), il cui voto è determinate per il raggiungimento della percentuale del 60%, deve essere "superata" essendo la proposta di soddisfacimento - anche per

dovute dopo l'iscrizione a ruolo, attribuiti dalla ricorrente e dall'OCC ad Agenzia delle Entrate Riscossione ma in titolarità di Agenzia Entrate). Agenzia delle Entrate richiama a tal fine la giurisprudenza sulla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori per potersi dar luogo all'esdebitazione ex art 142 l.f. (che nega il beneficio ove il soddisfacimento è ritenuto irrilevante) e inoltre quella formatasi in tema di concordato preventivo e di procedure ex l. 3/2012, che nega l'accesso a tali istituti ove le percentuali di soddisfacimento siano particolarmente basse. Ritiene che i principi ivi esposti debbano trovare applicazione anche al caso di specie, ove la percentuale di soddisfacimento del soggetto con il credito maggiore è addirittura nulla.

A tale ordine di censure ha replicato l'OCC nella relazione contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, rilevando che nessuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori è richiesta dalle norme che disciplinano l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e che *“il mancato pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate, così come dei creditori con collocazione preferenziale inferiore e chirografari, consegue dallo stretto rispetto dei principi dell'ordine delle cause di prelazione e della par condicio creditorum”*, dato che la soluzione ipotizzata garantisce ai creditori muniti di privilegio ex art 2777 comma 3 cc di essere soddisfatti integralmente e a quelli muniti di privilegio ex art 2778 comma 1 n.1 cc di essere soddisfatti parzialmente, nulla residuando dopo tale soddisfo per i chirografi. La ricorrente - come ricordato - ha aderito alla prospettazione dell'OCC chiedendo in subordine termine per modificare la proposta.

Ritiene il giudice che le censure mosse da Agenzia delle Entrate colgano nel segno.

Deve in via preliminare osservarsi come, in presenza di un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, al giudice spetti la verifica della fattibilità giuridica del piano prospettato. Tale compito è stato da ultimo riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. 28013/2022) che ha chiarito, con riferimento al piano del consumatore di cui all'art 7 comma 1bis l. 3/2012 (ma con una ricostruzione che si attaglia anche all'accordo di composizione della crisi di cui all'art 7 comma 1), che la connotazione causale tipica di tale istituto è quella di ambire, contestualmente, alla duplice finalità della *“ristrutturazione dei debiti”* nonché della *“soddisfazione dei crediti”* *“attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”*, così come testualmente indicato dall'art. 8 comma 1. 3/2012 (disposizione che attribuisce tale connotazione causale sia al piano del consumatore che alla proposta di accordo con i creditori, rendendo il ragionamento della Cassazione perfettamente aderente anche al caso di specie). Ciò premesso, afferma la Corte che *“Innegabilmente la sola finalità della “ristrutturazione” - da intendere in guisa di “rimodulazione-modificazione” di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore - non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula “binaria” riflessa dal dettato legislativo, coniugarsi con la finalità della “soddisfazione”. In ogni caso l’astratta “binaria” funzione economico-sociale del modello negoziale - “piano” - de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta “binaria” funzione economico-individuale”*. Così ricostruita la causa tipica dell'istituto,

la Corte precisa che *“il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il "piano" proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il "piano" sia "giuridicamente fattibile" (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522, seppur in tema di concordato preventivo, secondo cui la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati)”. Sulla base di tale ragionamento la Corte ha ritenuto che attenga al vaglio sull’esistenza della causa concreta del piano e quindi della fattibilità giuridica dello stesso la verifica dell’entità della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori, dato che laddove questa sia eccessivamente esigua, viene a determinarsi uno scollamento della proposta rispetto alla propria funzione, che non è solo come visto la “ristrutturazione dei debiti” ma anche la “soddisfazione dei creditori” ossia appunto quella di garantire un soddisfacimento che, per dirsi tale, non può essere irrisorio. Afferma sul punto la Corte che nel caso sottoposto alla sua attenzione devono ritenersi *“del tutto ingiustificati i rilievi del ricorrente secondo cui il Tribunale di Cosenza, allorché ha opinato per la "assai esigua entità" della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari, avrebbe assunto a parametro di valutazione un criterio "che non risulta previsto dalla normativa vigente" (così ricorso, pag. 13) e secondo cui "il requisito posto alla base della decisione del Tribunale**

di Cosenza in composizione collegiale (...) non è richiesto per accedere alla procedura" (così ricorso, pag. 15). Il Tribunale cosentino, viceversa, ha legittimamente acclarato il difetto della causa concreta nel "piano" "offerto" da ai suoi creditori".

Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che difetti la fattibilità giuridica del piano proposto, che appare privo di causa concreta, laddove viene del tutto pretermesso il soddisfacimento di Agenzia delle Entrate, titolare tra l'altro del credito assolutamente prevalente. Per tale via il piano non permette quindi di garantire la funzione ad esso assegnata dal legislatore che, come visto, non corrisponde alla sola "ristrutturazione dei debiti" bensì anche alla effettiva (seppur parziale) "soddisfazione dei crediti" (art 8 comma 1 l. 3/2012), che non può a priori sussistere ove taluni creditori siano del tutto esclusi da una qualche forma di soddisfacimento.

Né a soluzione diverse possono condurre le argomentazioni in contrario spese dalla ricorrente e dall'OCC. Irrilevante è innanzitutto la circostanza che la legge 3/2012 non prevede testualmente una percentuale minima di soddisfacimento: se da un lato nel piano prospettato si pone il problema non tanto (o comunque non solo) della percentuale minima di soddisfacimento quanto piuttosto del mancato riconoscimento a taluni creditori (titolari peraltro della quota assolutamente preminente del credito) di alcun soddisfacimento; dall'altro va comunque richiamato quanto precisato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, ovvero che a prescindere dalla presenza di un dato testuale, la necessità di un soddisfacimento effettivo per i creditori è connaturata alla natura stessa dell'istituto prescelto (che sia piano del consumatore, come nel caso della Suprema Corte, o accordo di ristrutturazione, come nella presente fattispecie).

Quanto poi al fatto che l'assenza di alcun soddisfacimento per Agenzia delle Entrate deriverebbe dalla necessità del rispetto dell'ordine legittimo delle cause di prelazione ed alla correlata istanza di termine per la modifica dell'accordo (ove il giudice ritenesse che tale ordine si può derogare) per offrire qualcosa anche a tale creditore, deve osservarsi come la richiesta di termine per la modifica del piano sia inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata dopo il voto ed in una fase volta alla (sola) verifica della possibilità di omologare o meno l'accordo così come proposto e votato. Va peraltro evidenziato che, in ogni caso, non è in alcun modo indicata quale sarebbe la percentuale di soddisfacimento che verrebbe offerta ad Agenzia delle Entrate e agli altri creditori, senza permettere quindi comunque di comprendere se ciò possa comportare un superamento delle criticità riscontrate in tema di "soddisfacimento non irrisorio" dei creditori.

Tale profilo di inammissibile risulta assorbente rispetto alle ulteriori doglianze proposte da Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò premesso

PQM

Rigetta l'istanza di omologa.

Si comunichi alla ricorrente, all'OCC ed ad Agenzia delle Entrate.

Padova, 13.04.2023

Il Giudice

Paola Rossi